



TRIBUNALE DI PAVIA

PRIMA SEZIONE

Procedimento civile iscritto al n.

promosso da

C.F.

con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI

VALENTI

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, C.F. 80185250588, con il patrocinio delle dott.sse Federica La Rosa e Sara Punti

RESISTENTE

ORDINANZA

La giudice del lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di oggi 24 agosto 2026, osserva e decide quanto segue.

1. L'oggetto del giudizio cautelare.

chiede, in via cautelare, di essere reinserita con riserva nella prima fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) per il biennio 2026/2028 nella classe di concorso A018 e in quella per posti di sostegno nella scuola superiore (ADSS) lamentando di esserne stata esclusa, a suo dire in modo illegittimo, con provvedimento del (doc. 1 di parte ricorrente) dell'Ufficio Regionale - Ambito Provinciale di Pavia del Ministero del Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, per brevità, "MIM").

Precisa di aver conseguito, dopo l'esclusione dalle GPS del biennio 2024/2026, i crediti formativi universitari (CFU) che avevano determinato l'esclusione stessa.

L'amministrazione resistente protesta la legittimità del proprio operato; sostiene che *"la Sig.ra non possiede, e non possedeva all'atto dell'inserimento nelle GPS 2024/2026 né in quelle valesvoli per il biennio 2026/2028, I Fascia, il titolo di studio con i requisiti richiesti per le classi di concorso citate (A018 e ADSS), in quanto il TFA conseguito presso l (che avrebbe dovuto svolgere i controlli sulla domanda presentata dalla ricorrente) è invalido ex art. 5 comma 2 del D.M. n. 92/2019 come già chiarito da Questo Tribunale nel procedimento Atteso che la ricorrente odierna, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, non aveva alcun valido titolo di accesso alla classe di concorso A018 né ADSS I fascia, perché il percorso di TFA conseguito presso l è stato conseguito quando la ricorrente NON AVEVA ANCORA i CFU necessari (e non deve importare che li abbia conseguiti successivamente, altrimenti verrebbe snaturata del tutto la normativa che regola tali percorsi), l'Amministrazione ha dato NUOVAMENTE E SEMPLICEMENTE atto della legittima causa di esclusione, e ha proceduto con gli adempimenti di competenza".*

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati anche ai controinteressati, mediante inserimento nel sito del MIM, ma nessuno di loro si è costituito.

2. La sussistenza del *fumus* del diritto all'inserimento nelle graduatorie.

Dai documenti depositati da entrambe le parti e dalle circostanze pacifiche in causa risultano i seguenti elementi di fatto rilevanti per la decisione.

ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Pedagogiche il presso I (doc. 3 di parte ricorrente). Questo tipo di laurea (classificata come LM – 85) consente l'insegnamento nelle scuole superiori in alcune classi di concorso, ma solo se nel corso degli studi si sono acquisiti un certo numero di crediti formativi universitari (c.d. CFU) relativi alla disciplina d'insegnamento.

È pacifico che la ricorrente avesse conseguito il titolo senza i CFU necessari per l'insegnamento nella classe di concorso A018, relativa all'insegnamento delle materie filosofiche e delle scienze umane; in particolare, mancavano 16 CFU per quell'insegnamento. Ma è altrettanto pacifico ed è altresì dimostrato in via documentale che i CFU - nella misura di 21 - furono conseguiti dalla ricorrente nel (doc. 4 allegato al ricorso), dopo l'esclusione dalle graduatorie per il biennio 2024/2026 (esclusione sulla quale v'è stato il giudizio citato da entrambe le parti e risultante dai documenti allegati), ma prima della richiesta di iscrizione alle graduatorie per le quali oggi è lite.

La ricorrente, inoltre, in data ha conseguito il diploma per svolgere attività di sostegno agli alunni con disabilità nelle scuole superiori presso I (doc. 7 di parte ricorrente).

Come già osservato nel procedimento relativo all'esclusione della ricorrente dalle graduatorie per il biennio 2024/2026 (v. doc. 15 di parte ricorrente e docc. A e B di parte resistente), I non avrebbe dovuto ammettere la dott.ssa a quel percorso universitario, proprio perché la laurea che la stessa aveva conseguito non era adeguata a consentire l'insegnamento nelle scuole superiori.

In proposito, questa stessa giudice ha ritenuto, nei provvedimenti resi in quella causa (ordinanza cautelare e sentenza che ha definito il giudizio), che l'Ufficio scolastico, ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza Ministeriale n. 89/2024, avesse il potere-dovere di esaminare la validità di tutti i titoli dichiarati nelle domande di inserimento nelle graduatorie, tenendo conto della normativa prevista per il conseguimento di quei titoli.

Questa giudice ha anche osservato quanto segue: *“Che si tratti di un controllo non meramente formale, bensì sostanziale, si ricava dalla lettera della disposizione in esame. Infatti, il citato art. 8 dell'O.M. n. 89/2024 dispone, al V comma, che “Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati”: l'utilizzo del termine “valutazione” implica un giudizio di valore e non una mera verifica di regolarità.*

E, del resto, sussiste l'interesse del MIM a un esame, nel merito, dei titoli di tutti coloro che si iscrivono alle graduatorie per poter stipulare contratti di lavoro nel rispetto della legge e della par condicio con gli altri iscritti. Dunque, deve escludersi che l'amministrazione resistente abbia esorbitato dalle proprie funzioni quando ha verificato se I aveva ammesso legittimamente o meno la prof. al corso di specializzazione”.

In quel giudizio è stata confermata la legittimità dell'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione delle supplenze per le attività di sostegno nelle scuole superiori proprio perché la ricorrente non aveva, al momento della domanda di iscrizione alla graduatoria stessa, i CFU necessari per l'insegnamento in quelle scuole e il diploma ottenuto presso

I non poteva sanare quella mancanza, dovendo ritenersi illegittima l'ammissione della ricorrente a quel percorso formativo.

Questa giudice ha ritenuto che non potesse essere considerato il fatto che i CFU fossero stati conseguiti dopo il diploma e dopo l'iscrizione nelle graduatorie osservando che "a tutela della *par condicio* di coloro che aspirano all'inserimento nelle graduatorie, le condizioni per l'inserimento stesso non possono che essere verificate con riguardo al momento della domanda e non successivamente. Da questo punto di vista, non colgono nel segno i rilievi di parte ricorrente con riferimento alla pretesa situazione "paradossale" in cui si troverebbe la docente, ora in possesso di tutte le condizioni perché il titolo sia ritenuto valido: infatti, questa decisione non può che essere presa tenendo conto del momento della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie, mentre una *possibile sanatoria rispetto ai titoli conseguiti (laurea e diploma di specializzazione, senza la ripetizione del tirocinio formativo) potrà venire in gioco nel momento in cui la ricorrente parteciperà al prossimo bando per l'aggiornamento delle graduatorie*".

Dal complesso delle norme sulla formazione per docenti abilitati a svolgere le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si evince che lo scopo perseguito dal sistema normativo è quello di avere docenti che abbiano le conoscenze per poter insegnare nelle scuole dell'ordine in cui ambiscono a svolgere le attività di sostegno e abbiano altresì una formazione specifica per assistere alunni che presentano particolari difficoltà. Nei citati provvedimenti del precedente giudizio è stato così rilevato: "Parte ricorrente ha invocato, per sostenere la validità del titolo conseguito, l'art. 13 del D. M. n. 249/2010, che disciplina i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Tuttavia, tale norma, certamente pertinente alla fattispecie che ci occupa, deve essere letta anche alla luce dell'art. 3 del D.M. n. 92/2019 ..., che indica i requisiti di ammissione a quei percorsi, richiedendo espressamente, per il sostegno nella scuola secondaria, *"il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado"*. Tenendo conto delle premesse del D. M. n. 92/2019 ora in esame il *"decreto legislativo"* richiamato nella norma non può che essere il D. L.vo n. 59/2017; si osserva che parte resistente, nella propria comparsa, opera erroneamente una sorta di crasi tra le disposizioni normative richiamando, oltre all'art. 3 del D. M. n. 92/2019, anche l'art. 5, comma II, come se facesse parte dello stesso decreto, ma è chiaro che si riferisce all'art. 5 del D. L.vo n. 59/2017. Dunque, quest'ultima norma disciplina la partecipazione ai concorsi per i ruoli di docenti, indicandone i requisiti e precisando che le lauree devono essere corrispondenti alle specifiche classi di concorso.

Se ne ricava, quindi, che può ambire all'ammissione alla specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado solo chi sia in possesso di una laurea adeguata all'insegnamento in una delle classi di concorso previste per quel grado di scuola".

Richiamata, dunque, la *ratio* che sta alla base delle norme rilevanti nel caso in esame, si deve osservare che la ricorrente, nel momento in cui ha presentato l'istanza di ammissione alle GPS per il biennio 2026/2028, era in possesso sia della laurea e dei CFU adeguati per l'insegnamento nella classe di concorso AO18, sia del diploma per lo svolgimento delle attività di sostegno. Deve, quindi, ritenersi che possedesse tutti i requisiti necessari per essere inserita nella prima fascia della suddetta classe di concorso AO18 e per svolgere le attività di sostegno nelle scuole superiori, non potendo darsi ora rilievo al fatto che I non avrebbe, a suo tempo, dovuto ammetterla al corso proprio a causa della mancanza dei CFU. Infatti, l'errore dell'Università predetta è stato tale da non consentire di attribuire validità al titolo prima del conseguimento dei CFU, ma la situazione non può che ritenersi sanata, con efficacia *ex nunc*, nel momento in cui la lacuna è stata colmata.

Del resto, come fondatamente osservato da parte ricorrente, nessuna disposizione legislativa o ministeriale prevede la reiterazione di un percorso di formazione effettivamente completato per il solo fatto che l'ammissione a quel corso sia avvenuta irregolarmente e pur essendo in seguito maturati i presupposti per la regolare ammissione.

L'interpretazione delle norme che qui si segue è l'unica compatibile con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cost.). Quanto all'art. 3 della carta costituzionale, l'esclusione dalle graduatorie della ricorrente – che attualmente possiede tutti i titoli necessari per l'ammissione – comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri aspiranti che hanno conseguito quei titoli secondo un percorso più lineare, ma con un contenuto sostanziale identico a quello seguito dalla ricorrente. Quanto all'art. 97, l'esclusione della ricorrente può privare l'amministrazione delle prestazioni di una docente che possiede i titoli che l'amministrazione stessa ritiene necessari.

Del resto, la difesa di parte resistente cade in contraddizione laddove afferma – giustamente, come già evidenziato - di aver titolo per sindacare la legittimità del diploma rilasciato dall' ma contemporaneamente sostiene di non poter valutare quel titolo tenendo conto dei fatti sopravvenuti.

Alla luce delle osservazioni sin qui esposte, si deve pertanto ritenere che sussista il *fumus* del diritto della ricorrente di essere inserita nelle GPS di cui si tratta.

3. Il *periculum in mora*.

Il tempo necessario per la definizione del giudizio (come si indicherà al punto 5 che segue, è necessario, per ragioni organizzative, rinviare la prima udienza) può comportare una gravissima lesione dei diritti della ricorrente in assenza di un provvedimento cautelare. Infatti, l'esclusione dalle graduatorie può privare la ricorrente di una fonte di reddito e del punteggio che può ottenere dalle supplenze di prossima assegnazione, punteggio utile per future graduatorie.

Si tratta di pregiudizi per i quali è assai difficile il risarcimento per equivalente e che, pertanto, integrano i requisiti richiesti dall'art. 700 c.p.c., con la conseguenza che il provvedimento cautelare richiesto deve essere concesso.

4. Le spese del procedimento

Posto che questo procedimento cautelare è incidentale rispetto al giudizio di merito, la regolamentazione delle spese di lite deve essere riservata alla sentenza che definirà la causa.

5. Il differimento dell'udienza di merito.

Come s'è accennato, risulta necessario, per ragioni organizzative, rinviare l'udienza per la discussione del merito della causa dal giorno 22 ottobre 2026 al giorno 3 dicembre 2026.

Per questi motivi

la giudice del lavoro, letto l'art. 700 c.p.c., ordina al Ministero resistente di inserire con riserva la ricorrente nella prima fascia delle GPS della Provincia di Pavia per il biennio 2026/2028 per le classi di concorso A018 e ADSS.

Riserva alla sentenza che definirà il giudizio la regolamentazione delle spese di lite.
Rinvia l'udienza del 22 ottobre 2026 al giorno 3 dicembre 2026 alle ore 12, sempre
mediante collegamento da remoto attraverso il *link* già fornito.

Deciso il 24 agosto 2026

La giudice del lavoro

Marcella Frangipani